



FERMO AUTO, PREAVVISO ILLEGITTIMO SE NON PRECEDUTO DALLA NOTIFICA ATTO PRESUPPOSTO. GDP BRONTE N.195/26

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 INTRODUZIONE**
- 2 LA SENTENZA**
- 3 CONCLUSIONI**

1 INTRODUZIONE

C'è chi teme il commercialista, chi una raccomandata imprevista, chi quel messaggio secco — “ci vediamo un attimo?” — arrivato nel momento sbagliato. E poi c'è lui: **il preavviso di fermo amministrativo¹**, l'incubo di ogni automobilista, protagonista della nostra storia di oggi.-

Per legge, il preavviso di fermo deve essere preceduto dall'atto presupposto, vale a dire l'atto di ingiunzione di pagamento dell'Ente che richiede il pagamento.-

Ma cosa succede se il preavviso di fermo non è preceduto da nessun atto?

Ed è proprio su questo terreno che si colloca una interessante decisione del **Giudice di Pace di Bronte**, che con la **sentenza n. 195/2026** ha accolto il ricorso del contribuente, annullando un **preavviso di fermo amministrativo dell'importo di € 1.725,55.-**

2 LA SENTENZA

¹ Il preavviso di fermo amministrativo, emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari, è **atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa** tributaria. Esso vale come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo, in caso di inadempimento

Nel caso esaminato dal giudice, il ricorso era stato proposto [dall'Avv. Andrea Carmanello](#) nell'interesse del destinatario del preavviso di fermo.-

La pronuncia si fonda su un principio molto chiaro: **il preavviso di fermo presuppone l'esistenza e la regolare notificazione dell'atto che legittima la successiva azione cautelare.-**

In mancanza di tale presupposto, il preavviso non può reggere.-

Nel giudizio, l'Ente creditore aveva richiamato una dicitura di **“restituita al mittente per compiuta giacenza”**, nel tentativo di dimostrare la notificazione dell'ingiunzione di pagamento.-

Tuttavia, il Giudice di Pace ha ritenuto che questo elemento, da solo, **non fosse sufficiente a provare il perfezionamento della notifica**, in particolare sotto il profilo della regolarità della procedura prevista dall'**art. 140 c.p.c.-**

La sentenza chiarisce, infatti, un passaggio fondamentale: **la mera restituzione dell'atto per compiuta giacenza non equivale automaticamente alla prova di una notificazione validamente perfezionata.-**

E proprio da questo difetto probatorio discende la conseguenza più rilevante: **se non è dimostrata la valida notifica dell'ingiunzione di pagamento, viene meno il presupposto necessario del preavviso di fermo.-**

Per questa ragione, il giudice ha ritenuto il provvedimento impugnato **illegittimo**, disponendone l'annullamento.-

3 CONCLUSIONI

La procedura, deve seguire uno schema preciso:

- prima viene l'**atto presupposto**, cioè l'**ingiunzione di pagamento regolarmente notificata**;
- solo dopo può intervenire il **preavviso di fermo**; e soltanto all'esito di questo percorso può eventualmente consolidarsi la misura sul veicolo.-

Se manca la prova della **valida notificazione dell'atto presupposto**, il preavviso di fermo resta **privo della sua base giuridica.**-

E senza conoscenza legale dell'atto anteriore, il debitore viene privato del suo diritto più elementare: **sapere, comprendere e difendersi.**-

In definitiva, il principio affermato dalla sentenza è netto: **senza regolare notifica dell'atto presupposto, il preavviso di fermo è illegittimo.**-